

Penale Sent. Sez. 4 Num. 6581 Anno 2020

Presidente: PICCIALLI PATRIZIA

Relatore: BRUNO MARIAROSARIA

Data Udiienza: 04/02/2020

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

LALLI LUIGI nato a ROMA il 31/01/1962

avverso la sentenza del 27/02/2019 della CORTE APPELLO di ROMA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO
che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

E' presente l'avvocato BARBIERI ANTONIO del foro di ROMA in difesa di LALLI LUIGI
che riportandosi ai motivi del ricorso insiste per l'accoglimento.

E' presente la dott.ssa TALARICO MARTA - ordine degli avvocati ROMA, tessera n.
P72600 - ai fini della pratica forense.

RITENUTO IN FATTO

1. Lalli Luigi, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, emessa in data 27/2/2019, di conferma della pronuncia del Tribunale di Roma, con cui era condannato alla pena di anni uno di reclusione ed euro 240,00 di multa per il reato di furto tentato di una bicicletta parcheggiata sulla pubblica via, con le aggravanti della esposizione alla pubblica fede e dell'uso della violenza sulla cosa (artt. 56, 624 e 625 n. 2 e 7 cod. pen.).

2. La difesa censura la sentenza impugnata sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, deducendo l'erronea applicazione dell'art. 625 n. 7 cod. pen.

Poichè, si legge nel ricorso, la bicicletta era assicurata con un sistema di antifurto (cavo di acciaio agganciato ad un palo), e poiché il parcheggio non era temporaneo, non si sarebbe realizzato quell'affidamento nella correttezza dei consociati che costituisce caratteristica precipua della suddetta aggravante.

La Corte di merito non avrebbe adeguatamente valutato le doglianze difensive, producendo una motivazione incongrua rispetto ai principi stabiliti in sede di legittimità. A questo proposito la difesa cita la sentenza della Sezione Quinta di questa Corte n. 3196 del 28/09/2012, dep. 22/01/2013, Rv. 254381 - 01 riportando alcuni passaggi presenti in motivazione.

Nel secondo motivo di ricorso, la difesa si duole della motivazione espressa dalla Corte di merito in relazione al riconoscimento della contestata recidiva. Anche in questo caso, si sostiene, i Giudici si sarebbero discostati dai principi espressi in sede di legittimità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi di doglianza risultano infondati, pertanto il ricorso deve essere rigettato.

2. La Corte di merito, in modo stringato ma efficace, ha ritenuto pacifica la sussistenza dell'aggravante della esposizione alla pubblica fede, benché la bicicletta parcheggiata sulla pubblica via fosse assicurata ad un palo da un cavo antifurto.

Tale conclusione deve essere mantenuta ferma, non essendo peraltro conferente il precedente citato nel ricorso.

Tradizionalmente si afferma che la necessità dell'esposizione alla pubblica fede debba essere intesa in senso relativo e non assoluto. Pertanto essa deve essere riferita non all'impossibilità di custodire il bene, ma a particolari circostanze che possano indurre a lasciare le proprie cose incustodite. Ne deriva che la configurabilità dell'aggravante non è incisa dall'adozione di cautele da parte del proprietario della "res", inidonee ad eliminare in modo assoluto il pubblico affidamento attraverso congegni o strumenti di chiusura (lucchetti, serrature con chiave, antifurti *et similia*) che non realizzino un ostacolo tale da costituire impedimento insormontabile alla sottrazione del bene, in ragione della loro limitata efficacia protettiva (Sez. 5, n. 4763 del 03/12/2018, dep. 30/01/2019, Rv. 275343 - 01; conforme Sez. 5, Sentenza n. 8331 del 13/07/2015, dep. 01/03/2016, Rv. 266143 - 01).

Il precedente richiamato nel ricorso non vale a sostenere l'assunto difensivo, poiché il caso esaminato in quella pronuncia si riferiva alla diversa fattispecie concreta di una bicicletta momentaneamente parcheggiata sulla pubblica via senza essere munita di alcun sistema di antifurto (Sez. 5, n. 3196 del 28/09/2012, dep. 22/01/2013, Rv. 254381 - 01, così massimata: "In tema di reati contro il patrimonio, sussiste l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen. - sub specie di esposizione per necessità alla pubblica fede - nel caso in cui si verifichi il furto di una bicicletta parcheggiata sulla pubblica via, la quale deve intendersi esposta, per necessità, e non già per consuetudine, alla pubblica fede quando il detentore la parcheggi per una sosta momentanea lungo la strada").

Il tema centrale della sentenza richiamata era quello attinente alle nozioni di "necessità" e "consuetudine": solo incidentalmente la pronuncia affronta la tematica che viene in rilievo in questa sede, attinente all'impiego di sistemi di antifurto e, peraltro, anche nella citata pronuncia si afferma, incidentalmente, che è ininfluente ai fini della sussistenza dell'aggravante il fatto che il bene sia stato assicurato da sistemi di antifurto (*"Può esservi o non esservi consuetudine, semmai, nell'apprestare sistemi di tutela contro il furto, appunto per impedire che altri se ne impossessino: ma ciò non implica conseguenze di sorta sull'indefettibile e presupposta necessità che il veicolo rimanga esposto alla pubblica fede"*).

3. Quanto al secondo motivo di ricorso, la Corte di merito ha adempiuto adeguatamente all'onere motivazionale impostole, rilevando che il ricorrente è gravato da numerosi precedenti penali specifici, i quali, sebbene risalenti, risultano indicativi di una elevata capacità a delinquere del ricorrente, la quale, evidentemente, risulta accresciuta dal compimento di tale ulteriore delitto.

4. Conseguè al rigetto del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in data 4 febbraio 2020

Il Consigliere estensore

Marirosaria Bruno



Il Presidente

Patrizia Piccialli

